



REPUBBLICA ITALIANA	
IN NOME DEL POPOLO l'TALIANO	
LA CORTE DEI CONTI	
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA	
Composta dai seguenti magistrati:	
Luigi Cirillo Presidente	
Carlo Efisio Marrè Brunenghi Referendario	
Sabrina Facciorusso Referendario relatore	
SENTENZA	
nel giudizio in materia di responsabilità iscritto al n. 23115 del registro di segre-	
teria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di	
1. OMISSIS, nato a omissis (omissis) il omissis, in proprio e quale legale rappresen-	
tante pro tempore della società OMISSIS, C.F./P.IVA omissis	
2. OMISSIS, con sede in omissis (omissis), omissis, C.F./P.IVA omissis, in persona	
dell'amministratore unico e legale rappresentante, signor <i>OMISSIS</i> , nato a	
omissis (omissis), il omissis	
3. <i>OMISSIS</i> , nata a <i>omissis</i> (<i>omissis</i>) il <i>omissis</i> , in proprio quale legale rappresentante	
pro tempore della società OMISSIS, C.F./P.IVA omissis	
4. OMISSIS, con sede a omissis (omissis), omissis, C.F./P.IVA omissis, in persona	
dell'amministratore unico e legale rappresentante in carica, Ing. OMISSIS, nato	
a omissis, il omissis,	
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea ALVARO del Foro di Palmi ed elettiva-	
mente domiciliati in Catanzaro alla via E. De Riso n. 79 presso lo studio dell'Avv.	
Anna Maria SODANO (PEC: andreaalvaro@pec.studiolegalealvaro.it)	
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;	
Loanimau gu atu e i documenu dei giudizio,	

2	
Data per letta, con il consenso delle parti, nella pubblica udienza del 12 ottobre 2022	
la relazione del giudice relatore, Referendario dott.ssa Sabrina Facciorusso; udito il	
Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Maria	
Ciani, e l'Avv. Andrea Alvaro per i convenuti, che concludevano come da verbale di	
udienza;	
Esaminati gli atti e i documenti di causa	
FATTO	
1. Con atto di citazione la Procura erariale ha agito nei confronti degli odierni	
convenuti per la condanna dei medesimi al risarcimento del danno complessiva-	
mente pari ad € 3.637.022,34 in favore della Regione Calabria a titolo di indebita	
percezione di finanziamenti comunitari, specificatamente Fondi Strutturali	
dell'Unione Europea (P.O.R. Calabria - F.E.S.R. 2007/2013 - Bando PIA 2010)	
Emerge, infatti, dagli atti di causa che le società Omissis e Omissis hanno parteci-	
pato a un bando indetto con Decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 17198	
del 30/11/2010 recante l'Avviso Pubblico "Pacchetti Integrati di Agevolazione" (in	
avanti, per brevità, anche "Bando PIA 2010"), volto all'erogazione di finanzia-	
menti nel settore del POR CALABRIA - FESR 2007/2013 - Asse I, relativi alle	
Linee di Intervento 7.1.4.1. (P.I.A. 2010 - Pacchetti integrati di agevolazione) e	
1.1.3.2. (Realizzazione dei Piani di In <i>Omissis</i> zione Aziendali e Interaziendali pre-	
visti dai P.I.A. e dai Contratti di Investimento).	
In esito alle predette domande, la Omissis e la Omissis sono state ammesse al fi-	
nanziamento, rispettivamente, per le somme di € 2.502.995,84 e € 1.395.638,80.	
Questi importi sono stati calcolati ex ante in via provvisoria, salvo ridetermina-	
zione a conclusione del programma di investimento. Concretamente, al termine	
della realizzazione del progetto, risulta essere stata erogata ad Omissis una somma	

pari a € 2.343.729,18, mentre <i>Omissis</i> ha concretamente percepito un finanzia-	
mento pari a € 1.293.293,16. Questo dato è stato provato dalla Procura e non è	
stato contestato dai convenuti.	
Tanto premesso, la Procura ha rilevato a carico delle due società una serie di	
violazioni degli atti di gara, riferibili ad alcune delle fatture per il cui importo è	
stato chiesto il finanziamento.	
In sintesi, la <i>Omissis</i> , nelle istanze di erogazione del contributo avrebbe fatto va-	
lere fatture di acquisto di macchinari non "nuovi di fabbrica", come invece imposto	
dalla lex specialis di gara. Tanto la medesima Omissis quanto la Omissis, avrebbero	
poi utilizzato fatture che documentavano un costo "gonfiato" rispetto al loro	
reale valore d'acquisto. Con ciò violando il bando il quale, secondo quanto riferito	
dalla Procura, prevedeva che in caso di fatturazioni intermedie dei beni acquistati,	
le stesse non avrebbero dovuto presentare incrementi del costo del bene rispetto	
a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore, ferma restando sempre la cir-	
costanza che i beni non dovevano essere mai stati utilizzati.	
Parte attrice ha poi contestato agli odierni convenuti che tali violazioni sarebbero	
state commesse con dolo, cagionando un danno erariale pari all'intero contributo	
erogato. In subordine ha contestato la colpa grave.	
2. Quanto alle prescrizioni violate, il Requirente ha citato l'art. 10 delle Linee	
Guida per la gestione e rendicontazione dei Piani di Investimenti Produttivi e dei Piani Integrati	
dei Servizi Reali, (rubricato "Spese ammissibili e limitazioni") che a detta della Procura	
disponeva quanto segue: "per nuovi di fabbrica devono intendersi i macchinari, impianti	
ed attrezzature varie mai utilizzati e devono essere fatturati direttamente dal costruttore (o dal	
suo rappresentante o rivenditore)". Inoltre: "qualora vi siano ulteriori fatturazioni intermedie,	
le stesse non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal	

produttore o suo rivenditore, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati".	
Deve darsi atto che questo documento è stato prodotto dal Pubblico Ministero	
soltanto per estratto. Con ordinanza interlocutoria n. 33/2022, resa in esito	
all'udienza del 5/4/2022, questo Collegio ha richiesto di esibire in giudizio il pre-	
detto documento, ma – come si dirà in avanti – sono state depositate altre e	
differenti linee guida.	
Seguendo con le prospettazioni attoree, sostiene il Pubblico Ministero che due	
ditte avrebbero violato le riferite disposizioni, cagionando con dolo un danno	
erariale consistito nell'indebita erogazione dei finanziamenti di cui al riferito	
Bando PIA 2010.	
In dettaglio:	
3. LA DOMANDA DI CONTRIBUTO DI <i>OMISSIS</i>	
La domanda di <i>Omissis</i> è datata 16.03.2011. Nel piano descrittivo accluso alla	
citata domanda è stato evidenziato, tra l'altro, che la società si occupava della	
produzione di case mobili operando nel settore dell'ingegneria, con una specia-	
lizzazione nel settore impiantistico. La descrizione dell'investimento prevedeva,	
tra l'altro, l'installazione di: "sofisticati e in Omissistivi macchinari, gestiti da piatta-	
forme digitali e dotati di sistema di telecontrollo".	
Pertanto, la Omissis avrebbe dovuto dotarsi, ai fini della realizzazione dei cavi	
rivestiti, di una linea di produzione composta da 3 trefolatrici bitorsione, 1 linea	
di cordatura monotorsione, 1 impianto per il trattamento termico e 1 linea di	
estrusione.	
3.1. LA DOMANDA <i>OMISSIS</i>	
Anche la domanda di <i>Omissis</i> è datata 16.03.2011.	

5	
Nel piano descrittivo accluso alla citata domanda è stato evidenziato, in sintesi,	
che la società era nata per dare vita ad un progetto industriale ad alto contenuto	
tecnologico finalizzato alla produzione di semilavorati in alluminio e aveva arti-	
colato il progetto in quattro piani specifici.	
3.2. RAPPORTI TRA LE DUE SOCIETÀ	
In esito alle indagini svolte, il Pubblico Ministero ha concluso nel senso che en-	
trambe le linee produttive delle società sottoposte a controllo insistevano nello	
stesso capannone industriale e che la lavorazione e produzione dei cavi in allu-	
minio risulterebbero complementari in quanto i cicli produttivi erano tra loro	
interconnessi.	
3.3. LE IMPRESE FORNITRICI	
Le imprese fornitrici delle linee di produzione sono state le seguenti:	
1) <i>Omissis</i> , che risulta avere emesso fatture di vendita nei confronti della <i>Omis</i> -	
sis, a seguito dell'offerta n. T0485-CC del 12 agosto 2014, per un totale fattu-	
rato di € 1.461.560,00 (2 fatture per l'anno 2014 e 5 fatture per l'anno 2015) e	
della Omissis, a seguito dell'offerta n. A1214-23 del 03 dicembre 2014 per un	
totale fatturato di € 1.073.600,00 (1 fattura per l'anno 2014 e 4 fatture per	
l'anno 2015)	
2) Omissis che risulta avere emesso fatture di vendita nei confronti della Omis-	
sis, a seguito dell'offerta del 01 agosto 2015, per un totale fatturato di €	
156.160,00 (una fattura per l'anno 2015) e della Omissis, a seguito di due di-	
stinte offerte, la n. 00123TS del 26 marzo 2015 di € 1.660.000,00 e del 1°	
agosto, per un totale fatturato di € 3.912.340,00 (n. 12 fatture di vendita per	
l'anno 2015)	
3.3.1. IL RUOLO DELLA <i>OMISSIS</i>	

6	
Secondo la Procura il ruolo effettivamente svolto dalla Omissis sarebbe stato	
quello di fittizia interposizione tra il reale fornitore dei macchinari (la Omissis) e i	
due cessionari (Omissis e Omissis), al fine di "gonfiare" il reale valore di vendita	
degli stessi, in modo da consentire alle società cessionarie di ottenere un maggiore	
contributo comunitario.	
Gli elementi da cui la Procura muove per giungere alle riferite conclusioni sono	
i seguenti:	
a) Il fornitore della Omissis era stata la società Omissis La cessione di macchinari	
dalla Omissis alla Omissis avrebbe avuto luogo negli anni 2014/2016, così	
come documentato da fatture di vendita e relativi documenti di trasporto (in	
avanti per brevità anche "DDT").	
b) Il rappresentante legale di Omissis, tale Omissis, interrogato circa la fornitura	
dei quattro macchinari contraddistinti dai numeri di matricola n. 104315B,	
114315, 104014, 114315-A, ha affermato che nel 2014 si era presentato due	
o tre volte presso la sua azienda il rappresentante della Omissis insieme	
all'Ing. Omissis, amministratore della Omissis, al fine di definire tutti i dettagli	
tecnici e commerciali inerenti alla fornitura. Da quegli incontri erano poi	
scaturiti l'ordine del macchinario e le scadenze dei pagamenti, dettagliata-	
mente riportati nella conferma di vendita. Il Omissis ha poi dichiarato che "la	
lined' era stata "eseguita da personale fornito dalla Omissis", mentre i pagamenti	
erano stati regolari sino all'installazione del macchinario, momento a partire	
dal quale si erano bloccati e per questo motivo la fornitura non era mai stata	
completata. Il mancato pagamento da parte della <i>Omissis</i> ammonterebbe ad	
€ 300.000,00 più I.V.A.	

c) I sopraindicati macchinari contraddistinti dai numeri di matricola 104315-B	
(trefolatrice), 104014 (trefolatrice) e 114315-A (trefolatrice) sarebbero stati	
rilevati presso gli opifici della Omissis, mentre quello riportante il n. 114315	
(cordatrice), sarebbe stato rinvenuto nei locali della Omissis	
d) Dalla comparazione tra i prezzi di cessione dei singoli macchinari afferenti	
alla "conferma di vendita n. 016-I-M/2014" (inviata dalla Omissis alla Omissis) e	
quelli indicati nelle "offerte/contratto", predisposte dalla *Omissis* per le so-	
cietà beneficiarie, sarebbe emersa la coincidenza dei macchinari in parola e	
l'applicazione sugli stessi di un ricarico.	
e) L'allora rappresentate legale della Omissis, Omissis, sentito dagli operanti, ha	
dichiarato di avere assunto dietro compenso la carica di amministratore della	
Omissis, ma di non aver mai avuto niente a che fare con la società. L'opera-	
zione sarebbe stata gestita da tale <i>Omissis</i> che dopo aver redatto l'atto dal	
notaio <i>Omissis</i> con studio in <i>omissis</i> , lo aveva accompagnato presso lo studio	
commercialistico <i>Omissis</i> di <i>omissis</i> dove un tale <i>Omissis</i> gli avrebbe fatto fir-	
mare alcuni documenti relativi alla <i>Omissis</i> . Ha dichiarato di non sapere nulla	
dei macchinari venduti, né delle fatture emesse e recanti la propria firma, che	
ha disconosciuto. Ha aggiunto di non sapere nulla dei conti correnti intestati	
alla <i>Omissis</i> né di chi fosse abilitato ad operarvi. Ha affermato di non aver	
firmato mai nessun assegno né qualsiasi altro documento bancario.	
3.3.2. IL RUOLO DELLA <i>OMISSIS</i>	
Secondo la Procura la Omissis avrebbe ricevuto macchinari dalla Omissis facendoli	
fittiziamente fatturare alla Omissis Detto in altri termini, la Omissis avrebbe fornito	
alla Omissis macchinari già nella disponibilità della Omissis, attestando che gli stessi	
erano "nuovi di fabbrica", in relazione all'offerta/contratto n. 123TS del	

	8	
26	.03.2015, cui sono corrisposte sei fatture di vendita per un importo imponibile	
	ri a € 1.660.000,00 oltre I.V.A. pari a € 362.500,00.	
1	li elementi da cui la Procura muove per giungere alle riferite conclusioni sono	
i so	eguenti:	
a)	La menzionata <i>Omissis</i> , dal 8.5.2012 al 2.12.2015 ha avuto sede legale in <i>omis</i> -	
	sis (omissis) alla via omissis n. omissis, al medesimo indirizzo della sede legale	
	della <i>Omissis</i> e dove, tra l'altro, risulta aver sede anche il citato studio com-	
	merciale <i>Omissis</i> ;	
b)	Tanto la <i>Omissis</i> quanto la <i>Omissis</i> non disponevano di manodopera;	
<i>c)</i>	Il rappresentante legale della Omissis, Omissis, è risultato irreperibile sia	
	presso la residenza dichiarata che presso i domicili dei familiari;	
<i>d)</i>	Non è stato possibile acquisire la documentazione contabile della Omissis	
	presso il depositario studio commerciale <i>Omissis</i> in quanto la stessa sarebbe	
	stata consegnata al predetto Omissis, in data 2.12.2016;	
e)	Con riferimento a un medesimo documento di trasporto, il n. 3 del	
	05.10.2015, il vettore risulterebbe avere emesso in date diverse due distinte	
	fatture di vendita, ossia la n. 31 del 12.10.2015 (nei confronti della Omissis)	
	e, successivamente, la n. 39 del 28.10.2015 (nei confronti della Omissis), en-	
	trambe con la medesima causale "trasporto effettuato per vs conto da omissis	
	(omissis) ad omissis (omissis) Omissis".	
	Il movimento per conto della Omissis sarebbe partito dalla omissis di omissis	
	(omissis) secondo quanto dichiarato dal trasportatore.	
Сс	onclude pertanto il Requirente che i macchinari ceduti dalla Omissis alla Omissis	
sar	rebbero partiti da omissis (omissis) e in un primo momento, per il suddetto tra-	
spe	orto, la Omissis S.r.l. avrebbe fatturato alla Omissis Da tanto se ne dedurrebbe	

9	
che la Omissis ha ricevuto i macchinari dalla Omissis facendoli fittiziamente fattu-	
rare alla Omissis	
Inoltre, dal raffronto dei documenti di trasporto n. 3 del 5.10.2015 della Omissis	
e il n. 46/15 del 22.10.2015 della Omissis, emergerebbe la corrispondenza tra la	
merce trasportata, tramite lo stesso vettore, dapprima con partenza da Omissis	
(omissis), asseritamente dalla Omissis (la quale tuttavia non risulterebbe avere mai	
avuto sedi e/o unità produttive dichiarate in tale località) con destinazione alla	
Omissis in Omissis (omissis) e, in seguito, da quest'ultima verso il cessionario Omis-	
sis di Omissis (omissis).	
3.4. LE CONDOTTE DELLA CONVENUTA <i>OMISSIS</i>	
La OMISSIS (legale rappresentante della Omissis all'epoca dei fatti di causa) ha	
presentato le richieste di pagamento per l'erogazione del I, II e III S.A.L. e del	
Saldo finale, relativi al contributo per il Piano di Investimenti Produttivi, corre-	
dandole – secondo la ricostruzione attorea - da fatture per operazioni oggettiva-	
mente e soggettivamente inesistenti. Tali sarebbero le fatture di vendita emesse	
dalla <i>Omissis</i> nei confronti della <i>Omissis</i> Inoltre, l' <i>Omissis</i> ha registrato le suddette	
fatture nelle scritture contabili obbligatorie e i relativi costi sono confluiti nelle	
dichiarazioni annuali.	
Infine, la <i>OMISSIS</i> nelle richieste di erogazione del contributo ha dichiarato, tra	
l'altro: "che tutti i materiali, i macchinari, gli impianti e le attrezzature relative alle spese	
sostenute sono stati acquistati allo stato "nuovi di fabbrica", allegando le dichiarazioni	
liberatorie dei fornitori attestanti anche il requisito di "nuovo di fabbrica". Al con-	
trario, la Omissis avrebbe ceduto alla Omissis macchinari ritenuti non "nuovi di	
fabbrica".	
	1

Tutte le fatture sono state emesse da Omissis per fornitura macchinari, e sono	
state indicate come elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni annuali prodotte	
all'Amministrazione Finanziaria da parte della <i>Omissis</i> , ai fini dell'IVA e delle im-	
poste sui redditi (per l'anno 2014, la fattura n. 53 del 05.12.2014; per l'anno 2015	
tutte le altre riferite fatture).	
3.5. LE CONDOTTE DEL CONVENUTO <i>OMISSIS</i>	
Il OMISSIS (legale rappresentante della Omissis all'epoca dei fatti di causa) ha	
presentato le richieste di pagamento per l'erogazione del I, II e III S.A.L. e del	
Saldo finale, corredandole – secondo la ricostruzione attorea - da fatture per	
operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti. Tali sarebbero le fat-	
ture di vendita emesse dalla Omissis nei confronti della Omissis	
Inoltre, la <i>Omissis</i> ha registrato le suddette fatture nelle scritture contabili obbli-	
gatorie e i relativi costi sono confluiti nelle dichiarazioni annuali.	
Tutte le fatture sono state emesse da Omissis per fornitura macchinari, e sono	
state indicate come elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni annuali prodotte	
all'Amministrazione Finanziaria da parte della Omissis	
Infine, il OMISSIS nelle richieste di erogazione del contributo ha dichiarato. tra	
l'altro "di impegnarsi a mantenere i requisiti di ammissibilità dichiarati in fase di presenta-	
zione della Domanda di ammissione e confermati con la sottoscrizione dell'Atto di Adesione	
ed Obbligo".	
Al contrario, secondo la procura, il <i>Omissis</i> avrebbe usato fatture che documen-	
tavano un costo "gonfiato" rispetto al loro "reale' valore d'acquisto.	
3.6. Alla luce di quanto innanzi descritto, La Procura ha concluso nel senso che	
tutti gli importi complessivamente erogati alla <i>Omissis</i> (pari ad € 2.343.729,18) e	
alla <i>Omissis</i> (pari ad € 1.293.293,16) sono da considerarsi indebitamente percepiti	
, ,	

11	
e ha chiesto la condanna dei convenuti (le due società e i due legali rappresen-	
tanti, in proprio e in quanto tali) al risarcimento del danno, complessivamente,	
pari ad euro 3.637.022,34 in favore della Regione Calabria.	
4. A seguito della fissazione di udienza, vi è stata rituale <u>costituzione in</u>	
giudizio delle parti convenute con il ministero dell'Avv. Andrea Alvaro, che	
ha sollevato una serie di eccezioni in rito e di eccezioni di merito. Essendo stata	
la quasi totalità delle questioni di rito già esaminata e risolta con la sentenza non	
definitiva n. omissis del 20 maggio 2022 (oltre citata) e che i provvedimenti istrut-	
tori sono stati già resi con ordinanza n. 33 del 20.5.2022 (nella quale si è provve-	
duto, tra l'altro, anche sulle richieste istruttorie dei convenuti) in questa sede	
vanno esaminate e decise soltanto alcune questioni di rito e le questioni di merito,	
di seguito sunteggiate.	
4.1. LA DIFESA DI <i>OMISSIS</i> E <i>OMISSIS</i>	
La difesa ha premesso che la <i>Omissis</i> disponeva già di una linea di cordatura e,	
con la partecipazione a tale progetto, intendeva realizzarne un potenziamento.	
Questo potenziamento, dovendo intervenire su una linea già operativa ed es-	
sendo funzionale alla realizzazione di un prodotto finale ad alto tasso di innova-	
zione, importava necessariamente il ricorso a macchinari "customizzati", ossia	
appositamente realizzati. Quindi, se prima dell'investimento la ditta era in grado	
di "produrre corde fino a 37 fili, ma solo in due passaggi", con l'investimento ottenuto	
grazie al progetto PIA, ossia "aggiungendo alle due macchine attualmente presenti (da 6	
fili a 12 fili rispettivamente) altre due (da 18 a 24 fili)" sarebbe stato possibile realizzare	
in un unico passaggio corde fino a 61 fili.	
Omissis non avrebbe svolto alcun ruolo di interposizione fittizia, ma si sa-	
rebbe trattato semplicemente un rivenditore autorizzato di macchinari prodotti,	

12	
tra gli altri, dalla Omissis. Dalla visura Assicom del 2.3.2015 emergerebbe che	
l'azienda operava con codice Ateco 46.69.99 riguardante il "commercio all'in-	
grosso di altre macchine e attrezzature per l'industria".	
La circostanza che il Omissis si sia recato più volte presso gli stabilimenti della	
Omissis unitamente al rappresentante Omissis in fase di costruzione della mac-	
china sarebbe stata dovuta unicamente alla necessità di "customizzazione" dei	
macchinari da acquistare in ragione del contenuto altamente innovativo del Pro-	
getto.	
Il prezzo offerto da <i>Omissis</i> non sarebbe affatto stato gonfiato, ma la Guar-	
dia di Finanza avrebbe messo in correlazione offerte quantitativamente e quali-	
tativamente diverse.	
La difesa ha spiegato che inizialmente il fornitore della cordatrice doveva essere	
l'azienda Omissis, che avrebbe dovuto implementare un macchinario che essa	
stessa aveva prodotto e venduto alla <i>Omissis</i> tramite il rivenditore <i>Omissis</i> . Tutta-	
via la <i>Omissis</i> è fallita il 14.10.2013 e si è optato per sostituirla con l'impresa <i>Omis</i> -	
sis, già fornitrice della linea di sbozzatura.	
Quanto alla "cordatrice", atteso che l'implemento avrebbe dovuto inserirsi in una	
linea già esistente, Omissis non avrebbe potuto avere a disposizione un macchi-	
nario vendibile autonomamente poiché era necessario fosse "customizzato", e si	
sarebbe rivolta pertanto all'azienda Omissis, mettendo in contatto l'Ing. Omissis	
con il sig. <i>Omissis</i> , in maniera tale che a quest'ultimo l'Ing. <i>Omissis</i> potesse spiegare	
tutti i dettagli tecnologici che dovevano essere posseduti dalla costruenda linea	
di cordatura.	
In definitiva, la linea di cordatura fornita da <i>Omissis</i> sarebbe una linea il cui costo	
si è incrementato in misura inferiore al 20% rispetto al prezzo di quella offerta	

quattro anni prima dalla <i>Omissis</i> , ma che si sarebbe rivelata molto più funzionale	
e caratterizzata da un maggiore livello di complessità tecnologica.	
Altra possibile ragione che avrebbe portato la Guardia di Finanza a con-	
cludere per un "rigonfiamento" del prezzo potrebbe risiedere, secondo la difesa,	
nel fatto che essa avrebbe evidentemente fatto riferimento al questionario della	
Guardia di Finanza al quale <i>Omissis</i> aveva risposto con PEC del 28.2.2020, nel	
quale veniva richiesto quale fosse il prezzo dei beni oggetto dell'offerta contratto	
Omissis/Omissis sopra riportato. Ma in questo modo la Guardia di Finanza	
avrebbe comparato il prezzo dei due rotori (a 18 ed a 24 alloggiamenti per bobine	
630 contenenti filo) prodotti da <i>Omissis</i> pari a € 717.000 +IVA con quello dell'in-	
tera implementazione tecnologica sulla linea di cordatura preesistente, che, ri-	
chiederebbe invece molti altri componenti accessori, oltre alla necessaria integra-	
zione del sistema di automazione, per consentire la produzione di un prodotto	
molto innovativo quali le corde a fili trapezoidali, oltre allo sdoppiamento, che	
avrebbe ampiamente giustificato la richiesta di un prezzo di 950.000 + IVA.	
Ha evidenziato che Omissis aveva ottenuto un significativo risparmio sulla linea	
di sbozzatura dal medesimo rivenditore ed aveva, pertanto, la possibilità di inve-	
stire maggiormente sul sistema di cordatura, rimanendo sempre entro il limite di	
spesa presentato ed accettato da Fincalabra.	
La difesa ha poi valorizzato il verbale di collaudo che ha approvato l'opera	
attestando peraltro il requisito di "nuovo di fabbrica" (p. 20 del verbale, allegato	
8 alla memoria).	
Il verbale di collaudo attesterebbe la conformità all'art. 11 Bando che compren-	
deva, tra le spese ammissibili, comprendeva tra tali spese anche quelle riferite ai	
beni di cui al co. 2 lett. f), ossia a "macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di	

fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli	
relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione	
purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo	
dell'impianto oggetto delle agevolazioni"; rispetto a tali beni, il comma 3 del predetto	
articolo precisava che "per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fattu-	
rati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulte-	
riori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati	
utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello	
fatturato dal produttore o suo rivenditore".	
Il verbale – sottolinea la difesa - è stato reso da un soggetto imparziale nominato	
dalla Regione ai sensi dell'art. 30 Bando e dotato di specifiche competenze.	
Quanto poi alla asserita natura fittizia dell'amministratore di Omissis (Omis-	
sis) la difesa ha affermato che a partire dal 2015 la Omissis si è rivolta autonoma-	
mente e direttamente all'azienda <i>Omissis</i> , conosciuta tramite <i>Omissis</i> .	
I rapporti con <i>Omissis</i> , dunque, si sarebbero svolti anche successivamente in un	
clima di grande rispetto e collaborazione con la <i>Omissis</i> , mentre <i>Omissis</i> era fallita	
proprio a seguito del ricorso di <i>Omissis</i> .	
Se <i>Omissis</i> avesse guardato a <i>Omissis</i> come azienda eventualmente "complice" o	
in qualche modo collegata a <i>Omissis</i> entro qualsiasi meccanismo latamente irre-	
golare, secondo la difesa certamente avrebbe desistito dal proseguire con essa	
qualsiasi rapporto commerciale.	
Quanto all'elemento soggettivo la difesa, ritenendo esclusa la connotazione	
dolosa delle condotte per le argomentazioni suesposte, ha rilevato che la colpa	
grave non è contestata ed ha pertanto eccepito l'assenza dell'elemento soggettivo.	

iesta di condanna della Omissis e dell'in-	
ossi alla Omissis ed alla Omissis. La Omissis	
olo nelle vicende contestate ad Omissis e	
cende non sarebbe nemmeno possibile	
IISSIS	
zato il verbale di collaudo che ha appro-	
to di "nuovo di fabbrica" (p. 20 del ver-	
e di collaudo attesterebbe la conformità	
soggetto imparziale nominato dalla Re-	
da all'applicazione della direttiva "mac-	
mergerebbe come la direttiva indicata si	
prima volta sul mercato, sia "alle macchine	
rmate o ricostruite in modo così sostanziale da	
Ç	
to secondo cui la <i>Omissis</i> avrebbe fornito	
-	
•	
<u></u>	
acchinari formalmente ceduti da Omissis	
,	
атерые сотпртоуата ца.	
	plo nelle vicende contestate ad <i>Omissis</i> e cende non sarebbe nemmeno possibile cende nemm

16	
a) libro cespiti 2015 della <i>Omissis</i> da cui non si evince la presenza del macchi-	
nario;	
b) dichiarazione Dott. Omissis – commercialista, che ha accertato la coerenza	
tra i dati rivenienti dal libro cespiti ed i beni presenti oggi in Omissis, a con-	
ferma dell'affidabilità delle risultanze del Libro cespiti;	
c) dichiarazione di uno storico dipendente di Omissis, Omissis (nato in omissis il	
omissis), che afferma di non aver mai visto la cordatrice matricola 0012-1/15	
con targa <i>Omissis</i> negli stabilimenti <i>Omissis</i>	
Il predetto macchinario era stato acquistato da Omissis presso Omissis e non sa-	
rebbe provato in alcun modo che i componenti acquistati da Omissis presso Omis-	
sis corrispondano a quelli impiegati nella linea di cordatura acquistata da Omissis	
presso Omissis.	
In particolare, il DDT n. 3 del 5.10.2015 – attestante una consegna di merci da	
Omissis a Omissis - recherebbe, nella sua parte descrittiva, genericamente "compo-	
nenti per linea di cordatura"; ed il trasportatore Omissis nelle dichiarazioni rese alla	
Guardia di Finanza il 14.2.2020 aveva spiegato che quel DDT si riferiva in realtà	
alla fattura n. 39 emessa nei confronti della Omissis, anche se erroneamente era	
stato riportato nella fattura n. 31 riguardante, invece, una consegna effettuata per	
la Omissis. Del resto, avvedutosi dell'errore, il vettore aveva stornato quell'im-	
porto, cosicché la Omissis aveva pagato con bonifico il residuo della fattura n. 31	
(al netto dello storno) unitamente all'importo da corrispondere per la diversa fat-	
tura n. 22 del 30.9.2015, come documentato. La fattura conterebbe un refuso e il	
Omissis, interrogato dalla GdF a distanza di 5 anni, evidentemente aveva confer-	
mato il luogo di partenza solo per averlo letto dalla fattura.	

Quanto alla Omissis la difesa ha ribadito quanto già detto a proposito della	
Omissis ossia che trattavasi di rivenditore autorizzato, non una società fittizia-	
mente interposta al solo fine di gonfiare il prezzo.	
Inizialmente il fornitore doveva essere un altro (OMISSIS) ma questo medio tem-	
pore era fallito. Il preventivo fatto da OMISSIS nel 2011 sarebbe analogo a quello	
fatto dalla Omissis benché intervenuto 4 anni prima. La difesa ha precisato che	
"in particolare, Omissis vendeva 12 flyer magnetici al posto dei 10 venduti da OMISSIS, ma	
escludeva dalla fornitura le 54 hobine presenti invece nell'offerta OMISSIS: poiché un flyer	
magnetico di quel tipo ha un costo intorno ai 4 mila € cad. mentre le 54 hanno un prezzo di	
mercato di circa 9 mila € nel complesso, tale dato rende equivalenti le offerte per quanto riguarda	
le linee di trefolatura (v. preventivi OMISSIS e Omissis)".	
Secondo la citazione, acquistando da Omissis le trefolatrici prodotte da Omissis,	
invece che direttamente da quest'ultima, la Omissis avrebbe ottenuto un ricarico	
per aumentare fittiziamente la spesa ammissibile. Tanto si desumerebbe compa-	
rando i prezzi di cessione dei macchinari – evidentemente ricavati dal questiona-	
rio della Guardia di Finanza al quale Omissis aveva risposto con PEC del	
28.2.2020 (nel quale gli veniva chiesto quale fosse il prezzo dei beni oggetto	
dell'offerta contratto Omissis/Omissis sopra riportato, in atti) – con quelli delle	
offerte contratto formulate alle beneficiarie, quindi anche ad Omissis.	
In questo modo, tuttavia, la Guardia di Finanza avrebbe commesso un errore	
poiché avrebbe comparato i prezzi delle tre macchine trefolatrici prodotte dalla	
Omissis con le linee di trefolatura fornite dalla Omissis alla Omissis. I prezzi a cui si	
riferisce la PEC inviata da Omissis alla Guardia di Finanza (PEC del 28.2.2020,	
all. 24 Informativa) sono da riferirsi alle 3 singole macchine trefolatrici che costi-	
tuiscono i componenti fondamentali. Le linee hanno un prezzo	

18	
significativamente più alto delle 3 macchine, poiché rappresenterebbero soltanto	
la parte meccanica della linea stessa e non anche quella elettronica.	
La difesa ha aggiunto in ogni caso che il contributo massimo concesso all'azienda	
era già stato fissato nel decreto di concessione e nessun aumento del costo di	
acquisto di diversi macchinari rispetto a quelli originariamente preventivati	
avrebbe determinato una maggiorazione del contributo complessivamente rico-	
nosciuto.	
Quanto alla natura fittizia dell'incarico all'amministratore di Omissis, la di-	
fesa ha ribadito che anche la Omissis non poteva né doveva conoscere dati, fatti	
e problematicità riguardanti la società sua fornitrice. L'indagine compiuta su di	
essa non poteva che esaurirsi nella effettuazione di una visura presso il portale	
Assicom per verificare la solidità del fornitore: accertamento che non aveva fatto	
emergere nulla di quanto adesso sembrerebbe ricavarsi dagli atti dell'investiga-	
zione compiuta dalla Guardia di Finanza.	
Alla luce delle argomentazioni svolte secondo la difesa non vi sarebbe per-	
tanto <i>dolo</i> e la <i>colpa grave</i> sarebbe contestata in maniera <i>assolutamente ge</i> -	
nerica. A tal proposito ha eccepito nullità della citazione per non aver indicato	
tassativamente le norme violate.	
Infondata sarebbe, poi, la richiesta di condanna della Omissis e della Omissis	
rispetto agli addebiti mossi alla Omissis e all'ingegnere Omissis. La Omissis e la	
Omissis non avrebbero avuto alcun ruolo nelle vicende contestate agli altri due	
convenuti, di guisa che in relazione tali vicende non sarebbe nemmeno possibile	
argomentare a discolpa.	

5. All' <u>udienza del 5 aprile 2022</u> sono comparsi per l'ufficio del Pubblico	
Ministero il Procuratore regionale Maria Anita Rachele Aronica, e il difensore	
costituito Avv. Andrea Alvaro per le parti convenute.	
Data per letta, con il consenso delle parti, la relazione del Giudice relatore,	
il Pubblico Ministero si è riportato al contenuto della citazione svolgendo una	
serie di puntualizzazioni. Nel merito, ha evidenziato che le due società - Omissis	
e Omissis -, avrebbero ottenuto due contributi indebitamente, utilizzando due so-	
cietà "scatola vuota": la Omissis e la Omissis	
In relazione alla prima vicenda, la Guardia di Finanza avrebbe accertato che i	
prezzi erano gonfiati, in violazione di quanto previsto dal bando che prevedeva	
l'acquisto dei prodotti nuovi dalla fabbrica, per tali intendendosi quelli che deri-	
vano e che sono fatturati dal costruttore.	
Il vettore – <i>Omissis</i> – ha dichiarato di non aver fatto mai viaggi e che non conosce	
nessuno dei rappresentanti delle società, né le società stesse e che il timbro appo-	
sto non è il proprio.	
In relazione alla seconda vicenda, la Procura in udienza ha evidenziato che risul-	
tano due fatture del vettore dalle quali si evince che è stato fatto un viaggio da	
Omissis – sede delle società – a omissis, per rifornire la società Omissis. Ha puntua-	
lizzato che la società <i>Omissis</i> non aveva alcuna sede a <i>Omissis</i> .	
Sussisterebbero, pertanto, prodotti con prezzi gonfiati e prodotti non nuovi di	
fabbrica, in aperta violazione del bando.	
La Procura ha precisato altresì:	
- che la normativa richiamata nelle memorie sarebbe inconferente, riguardando	
macchinari comunque nuovi, non l'assemblaggio dei vecchi;	

20	
- che l'accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza, attraverso controlli in-	
crociati, avrebbe in realtà portato a risultati rilevanti;	
- che i rappresentanti legali delle società non erano all'oscuro della situazione,	
pertanto vi sarebbe dolo;	
- che è emersa un'operazione complessa di entrambe le società e di cui devono	
rispondere entrambe, in solido, per l'intero danno;	
- si è opposta alla richiesta di prova testimoniale, ritenendola inutile atteso che	
sussisterebbero, agli atti del giudizio, tutte le prove necessarie.	
Il Pubblico Ministero ha quindi concluso chiedendo la condanna dei convenuti.	
L' Avvocato Alvaro ha invece eccepito, quanto alla prima vicenda:	
- che nessun Giudice penale ha mai affermato la responsabilità penale degli	
odierni convenuti;	
- che il collaudo dei macchinari è stato effettuato da cattedratici, nominati dalla	
Regione, con competenze specifiche e tecniche, che hanno ritenuto nuovi i mac-	
chinari e congruo il prezzo di vendita;	
- che il concetto "nuovo di fabbrica" sta ad indicare – in base alla normativa	
comunitaria – che le macchine sono da considerare nuove anche se basate su	
macchine usate, trasformate e ricostruite, in modo così sostanziale, da poter es-	
sere considerate macchine nuove;	
- che la ditta di trasporti <i>Omissis</i> ha indicato il tragitto in maniera errata nella fat-	
tura, ma lo ha indicato correttamente nel documento di trasporto; ha insistito	
nella richiesta di sentire a testimone il vettore, che è stato già sentito dalla Guardia	
di Finanza, in merito all'esatto tragitto effettuato;	
a I manza, in merico an esacco tragicto effectuato,	
	1

21	
- che il documento di trasporto n. 3 con il tragitto reale che hanno fatto i beni,	
non parla di <i>macchinari</i> ma di <i>materiali</i> e i materiali, una volta che sono assemblati,	
diventano macchinari;	
- che la società <i>Omissis</i> ha venduto ad <i>Omissis</i> il macchinario e non il materiale;	
- che il trasporto è stato eseguito;	
- che il consulente ha confrontato ed ha dato piena validazione di tutti i beni	
presenti, come indicati nel libro cespiti.	
Quanto alla seconda vicenda, la difesa ha eccepito:	
- che <i>Omissis</i> era un rivenditore autorizzato;	
- che la Regione Calabria ha ritenuto la congruità del prezzo, il quale era lo stesso	
che anni prima era stato preventivato dalla società OMISSIS;	
- che la Omissis aveva chiesto di sostituire il fornitore e la Regione la aveva auto-	
rizzata;	
- che il prezzo non è mai cresciuto ma è lo stesso di anni prima;	
- che il contributo era stato già riconosciuto sulla base dei preventivi.	
Per la società Omissis ha insistito nelle richieste istruttorie e ha precisato che non	
ci sarebbero i termini per ravvisare la colpa grave.	
Per quanto riguarda la società Omissis l'Avv. Alvaro ha sottolineato:	
- che il programma di investimento doveva potenziare la linea di cordatura;	
- che in sede di collaudo si è riconosciuto che i beni erano nuovi di fabbrica;	
- che il finanziamento era stato già ottenuto e quindi non era necessario effettuare	
un aumento dei prezzi;	
- che il prezzo era cresciuto per la linea di cordatura ma era diminuito per la linea	
di sbozzatura.	

22	
Per la società <i>Omissis</i> ha chiesto che sia dichiarata l'infondatezza dell'addebito	
solidale.	
Ha precisato che il Pubblico Ministero presso il Tribunale penale, nei confront	i
degli odierni convenuti, non ha elevato una contestazione in concorso del reato	
Ha precisato che difettano i presupposti della solidarietà.	
Ha concluso per il rigetto dell'atto di citazione ed ha insistito nelle istanze istrut	-
torie.	
Il Pubblico Ministero in sede di repliche ha chiarito che il procedimento	
penale è autonomo rispetto a quello erariale.	
Ha affermato che la contestazione riguarda prodotti non nuovi o prodotti :	1
prezzo gonfiato.	
Per quanto riguarda la ditta di trasporti Omissis ha rinviato alla pagina 13 dell'atto	
di citazione.	
Quanto alla complicità tra le società Omissis, Omissis e Omissis ha rimandato	1
pagina 9 e 10 dell'atto di citazione.	
Ha insistito nell'accoglimento dell'atto di citazione.	
In sede di controreplica l'Avvocato Alvaro ha invece ribadito che non vi	
stata sovrafatturazione: i prezzi erano stati determinati anni prima e non riguar	_
davano il contributo.	
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.	
6. Questo Collegio, in esito all'udienza del 5 aprile 2022,	
(i) con sentenza non definitiva n. omissis ha rigettato le eccezioni in rito	
(ii) con ordinanza n. 33/2022 ha rigettato le richieste istruttorie avanzate da	i
convenuti e ha ordinato alla Procura di depositare i seguenti documenti, de	_
bitamente indicizzati:	

2.3	
I. Avviso Pubblico "Pacchetti Integrati di Agevolazione" ("Bando PIA	
2010") con il quale è stata indetta la procedura di evidenza pubblica	
volta all'erogazione dei finanziamenti contestati. Documento, questo,	
ritenuto assolutamente indispensabile ai fini del decidere in quanto rap-	
presenta la <i>lex specialis</i> della procedura di gara	
II. Linee Guida per la gestione e rendicontazione dei Piani di Investimenti	
Produttivi e dei Piani Integrati dei Servizi Reali, citate dalla citazione e	
depositate soltanto per estratto dalla procura	
III. Tutti i documenti e le dichiarazioni allegati alle richieste di erogazione	
dei contributi contestati, inoltrate da Omissis e da Omissis	
IV. Tutti i documenti allegati alla denunzia di danno.	
La Procura, in esecuzione della predetta ordinanza, ha quindi depositato:	
A. Avviso Pubblico "Pacchetti Integrati di Agevolazione" (Bando PIA 2010) e	
relativi allegati;	
B. Linee Guida per la gestione e rendicontazione dei Piani di Investimento Pro-	
duttivi e dei Piani Integrati dei Servizi Reali (dunque, in realtà delle linee	
guida diverse da quelle richieste dall'ordinanza istruttoria);	
C. I documenti e le dichiarazioni allegati alle richieste di erogazione dei contri-	
buti contestati relative a <i>Omissis</i>	
7. All' <u>udienza del 12 ottobre 2022</u> per l'ufficio di Procura è comparso il Pub-	
blico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Ref. Maria	
Ciani. Per le parti convenute è comparso il difensore costituito Avv. Andrea Al-	
varo.	
Preliminarmente l'Avvocato Alvaro, preso atto che l'allegato 38 (Linee	
Guida per la gestione e rendicontazione) alla notizia di danno era stato prodotto	

24	
soltanto per estratto, e che l'ordinanza n. 33/2022 ne aveva chiesto il deposito	
integrale, ma che tuttavia in esecuzione dell'ordinanza erano state depositate linee	
guida diverse, perché riferite ad altro tipo di agevolazione, in un'ottica collabora-	
tiva ha offerto in comunicazione le linee guida a cui ha ritenuto facesse riferi-	
mento l'ordinanza n. 33. Il Collegio ha ammesso la produzione documentale ai	
sensi dell'art. 11 delle norme di attuazione al cgc.	
Il Pubblico Ministero , poiché il giudizio era stato discusso ampiamente	
nella precedente udienza, si è riportato al contenuto dell'atto di citazione e ha	
chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.	
L' Avvocato Alvaro ha invece eccepito:	
- che non vi sarebbero argomenti di prova significativi emergenti da indagini pe-	
nali;	
- che le argomentazioni difensive uscirebbero rafforzate dalla attività istruttoria	
disposta;	
- che i collaudi sarebbero stati fatti da Commissioni diverse, che hanno verificato	
i requisiti, oggi messi in discussione da illazioni legate ad aspetti procedurali (con	
una tecnica suggestiva che farebbe erronei riferimenti a documenti di trasporto e	
fatture) che sono stati spiegati e confutati grazie ad una attenta disamina degli	
atti, che dimostra l'applicazione delle regole esattamente in linea ai bandi ed alle	
linee guida;	
- che si è dato prova che si trattava di un bene diverso, che la <i>OMISSIS</i> non aveva	
in disponibilità;	
- che comunque, in base alle regole comunitarie, il bene era nuovo, anche se	
costruito attraverso altri beni, quando il bene una sua nuova identità;	
- che il bene nuovo può essere acquistato dal produttore o dal rivenditore;	
- ene il bene nuovo può essere acquistato dai produttore o dai rivenditore;	
	1

25	
- che il prezzo non sarebbe mai stato sovrafatturato, in quanto rispetto al primo	
preventivo il bene era nuovo e diverso;	
- che, per quanto riguarda la posizione di <i>Omissis</i> , essa si è rivolta a <i>Omissis</i> che ha	
chiesto una certa somma; l'impresa convenuta nulla poteva sapere sul costo del	
bene comprato da quest'ultima, il cui prezzo peraltro corrispondeva al vecchio	
preventivo; né si può ipotizzare altrimenti sulla base di mere censure formali a	
fronte di documenti che comprovano il contrario.	
Ha concluso chiedendo il rigetto dell'atto di citazione.	
Il Pubblico Ministero in sede di replica ha evidenziato che nell'atto di	
citazione sarebbero state chiaramente indicate le prove della complicità tra Omis-	
sis, Omissis e Omissis	
Relativamente alla fattispecie del prezzo sovrafatturato, ha precisato che alla so-	
cietà era stata anticipata una somma calcolata in via provvisoria e soltanto al ter-	
mine della realizzazione del progetto è stata erogata la somma definitiva.	
Ha insistito per l'accoglimento dell'atto di citazione.	
L' Avvocato Alvaro , in sede di controreplica, ha ribadito che <i>Omissis</i> era il	
produttore delle macchine, mentre la <i>Omissis</i> era il rivenditore; quindi, era nor-	
male che quest'ultima si riferisse alla prima per il montaggio.	
Ha insistito nella richiesta di rigetto dell'atto di citazione.	
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.	
DIRITTO	
1. La presente causa verte su alcune ipotesi di percezione di contributi eurou-	
nitari per progetti industriali ad alto contenuto tecnologico.	
Volendo sintetizzare la vicenda, in verità assai complessa, le condotte foriere di	
responsabilità erariale poste in essere dai convenuti sarebbero le seguenti.	

a) La Omissis, anche per conto di Omissis, avrebbe utilizzato false fatture di ven-	
dita emesse dalla <i>Omissis</i> nei confronti della <i>Omissis</i> al fine di gonfiare i prezzi	
dei macchinari per cui è stata ammessa a finanziamento.	
b) Sempre la Omissis e la società Omissis avrebbero falsamente dichiarato che i	
macchinari in questione erano acquistati allo stato "nuovi di fabbrica" (si tratta	
dei macchinari ceduti da <i>Omissis</i> a <i>Omissis</i>).	
c) Il Omissis e la Omissis avrebbero anch'esse "gonfiato" il prezzo di acquisto dei	
macchinari attraverso false fatture emesse dalla Omissis nei confronti della	
Omissis (al Omissis e alla Omissis non è contestata la mancanza del requisito del	
"nuovo di fabbrica").	
Indispensabile, ai fini della decisione relativa alla fattispecie sub <i>b</i>), è l'individua-	
zione, nell'ambito della <i>lex specialis</i> che governava la procedura in questione, delle	
norme fondanti gli obblighi e i divieti invocati dalla Procura (divieto di rigonfia-	
mento del prezzo; obbligo di "nuovo di fabbrica"), nonché le conseguenze della	
violazione di tali prescrizioni in termini di revoca parziale ovvero totale del con-	
tributo.	
Deve darsi atto che con l'atto di citazione non è stato depositato il Bando, bensì	
un semplice stralcio delle Linee Guida per la gestione e rendicontazione dei Piani di In-	
vestimenti Produttivi e dei Piani Integrati dei Servizi Reali, di cui è stato invocato – in	
citazione – l'art. 10 a tenore del quale "per nuovi di fabbrica devono intendersi i macchi-	
nari, impianti ed attrezzature varie mai utilizzati e devono essere fatturati direttamente dal	
costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore)". Inoltre: "qualora vi siano ulteriori fat-	
turazioni intermedie, le stesse non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a	
quello fatturato dal produttore o suo rivenditore, fermo restando che i beni non devono essere	
mai stati utilizzat?'.	

Di queste Linee guida se ne è chiesta la integrale esibizione tramite la riferita	
ordinanza n. 33/2022, ma il documento a tale fine depositato non corrisponde	
a quello richiesto, né la difesa è riuscita a reperire il documento esatto, pur	
nell'apprezzabile tentativo di collaborare nell'istruttoria mediante produzione	
documentale ulteriore.	
Tanto premesso, la mancanza, in atti, delle riferite Linee Guida può essere age-	
volmente superata alla luce della intervenuta produzione del bando di gara, il	
quale contiene le regole della gara in esame e del quale debbono tenersi fermi i	
seguenti articoli.	
a) Art. 11 del BANDO (in disparte, dunque, le Linee Guida invocate, che il	
Collegio non ha potuto scrutinare per mancanza delle stesse tra gli atti di	
causa). Detta norma, rubricata "Spese ammissibili per gli investimenti produttivi" al	
paragrafo 2 lettera (f) fa riferimento a macchinari, impianti e attrezzature varie	
nuovi di fabbrica. Il paragrafo 3 del medesimo art. 11 precisa che in relaizone	
alle spese di cui alla lettera (f) per beni "nuovi di fabbrica" si intendono quelli e	
fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore).	
Inoltre: "qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando	
che i beni non devono mai essere stati utilizzati dette fatturazioni non devono presentare	
incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore,	
fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati". L'art.11 del bando ha	
pertanto una portata analoga a quella dell'art. 10 delle Linee Guida invocate	
dalla Procura e prodotte soltanto per estratto, le quali evidentemente hanno	
ripreso detta norma del bando. Tuttavia, si badi bene, il bando presenta un	
ulteriore requisito: le fatturazioni intermedie dovevano essere "giustificate",	
il che lascia intendere che non poteva essere semplicemente in facoltà	

dell'acquirente scegliere se rivolgersi direttamente al fornitore ovvero a un	
rivenditore. Ed è appena il caso di ricordare come il bando e gli eventuali	
documenti a questo connessi (linee guida, disciplinari di gara, capitolati spe-	
ciali) abbiano ciascuno una propria autonomia e peculiare funzione	
nell'economia della procedura: il primo (il bando) fissando le regole della gara,	
gli altri disciplinando il procedimento di gara e/o integrando eventualmente	
le disposizioni del bando, di norma in relazione agli aspetti tecnici. Essi co-	
stituiscono tutti insieme la lex specialis della gara ed acquistano, così, carattere	
vincolante nei confronti sia dei concorrenti, sia della stazione appaltante.	
Nondimeno, tra i citati atti esiste una gerarchia differenziata, con prevalenza	
del contenuto del bando di gara, mentre le disposizioni degli altri documenti	
citati possono soltanto integrare, ma non modificare le prime (cfr., ex multis,	
C.d.S., Sez. V, n. 4684/2015 cit., TAR Venezia, 20.10.2016 n. 1163).	
b) Le ipotesi di revoca, totale o parziale, del contributo, sono elencate all'art. 41	
del bando medesimo, il quale prevede la revoca totale del contributo in caso	
di violazione di "specifiche norme settoriali e/o procedurali anche appartenenti all'ordi-	
namento comunitario".	
Ebbene, deve ritenersi che l'eventuale violazione del requisito di "nuovo di fab-	
brica", costituendo violazione di specifica norma procedurale (quella che fissava	
i requisiti per l'ammissione al finanziamento) comporta senz'altro la revoca in-	
tegrale del contributo. Tale conseguenza deve ritenersi vieppiù operante per le	
ipotesi di fatturazioni false volte a "gonfiare" il prezzo di acquisto dei macchi-	
nari. Tale evenienza, oltre a costituire anch'essa una violazione delle specifiche	
regole del bando (art. 11), rappresenta altresì un comportamento chiaramente in	
danno dell'Unione europea, e dunque notoriamente stigmatizzato da molteplici	

29	
norme dell'ordinamento comunitario (sia da quelle che sanzionano le frodi, sia	
da quelle che impongono la decadenza dal contributo per ingiustificate richieste	
di rimborso).	
Sicché, applicando queste coordinate ermeneutiche alle contestazioni mosse nel	
caso in esame, deve concludersi che ove anche una sola delle condotte contestate	
a ciascun convenuto (l'aver "gonfiato" i prezzi con fatturazioni false e/o aver	
portato a finanziamento macchinari non nuovi di fabbrica) costituirebbe, di per	
sé sola, causa di revoca integrale del contributo.	
2. Così perimetrato l'ambito degli addebiti mossi ai convenuti, e fatte le	
necessarie premesse in punto di diritto, è opportuno procedere ad una attenta	
valutazione dei fatti di causa.	
Con specifico riferimento alle convenute <i>Omissis</i> e della <i>Omissis</i> , la Procura	
contesta la violazione di ben due prescrizioni del bando: l'aver posto a base del	
finanziamento dei macchinari che non erano nuovi di fabbrica, avvalendosi a tale	
scopo della società <i>Omissis</i> , e l'aver gonfiato il prezzo dei macchinari, avvalen-	
dosi della società <i>Omissis</i>	
Con specifico riferimento ai convenuti Omissis e Omissis, la Procura contesta di	
aver gonfiato il prezzo di acquisto avvalendosi a tale scopo, della società Omissis	
Deve preliminarmente rilevarsi come le due società che hanno attuato da riven-	
ditori (Omissis e Omissis) e uno dei produttori (ossia la Omissis) presentano nu-	
merosi elementi di sospetto sia individualmente, che ove messe in relazione tra	
loro, in particolare le seguenti.	
* L'allora rappresentate legale della Omissis, Omissis, ha dichiarato agli operanti	
di aver assunto dietro compenso la carica di amministratore ma di non aver	
mai avuto niente a che fare con la società, né di essere mai stato abilitato a	

30	
operare sui conti della medesima. L'operazione era concertata presso lo studio	
commercialistico Omissis di Omissis.	
❖ Anche la figura del rappresentante legale di Omissis, tale Omissis , desta note-	
voli sospetti in quanto il medesimo è risultato irreperibile, rendendo impossi-	
bile l'acquisizione della documentazione contabile della società, il cui deposi-	
tario sarebbe ancora una volta lo studio commerciale <i>Omissis</i> , che l'aveva con-	
segnata al Omissis il 2/12/2016.	
❖ La Omissis aveva sede legale Omissis alla via omissis n. omissis, al medesimo	
indirizzo di quella che è stata (dal 08.05.2012 al 02.12.2015, dunque nel pe-	
riodo dei fatti in esame) la sede legale della <i>Omissis</i> nonché del menzionato	
studio commercialistico <i>Omissis</i> .	
❖ Omissis e Omissis non disponevano di manodopera.	
Sicché, ancor prima di andare a esaminare le operazioni commerciali contestate,	
già da un'analisi <i>prima facie</i> su due delle quattro società coinvolte nell'operazione,	
emergono indubbi elementi di sospetto, anche e soprattutto ove detti elementi	
siano messi in correlazione tra loro.	
Ora, anche a voler prescindere in questa sede dalla precisione, gravità e concor-	
danza di questi indizi in sé considerati, ulteriori ed univoci elementi significativi	
della fondatezza della pretesa attorea emergono dall'esame delle singole opera-	
zioni di vendita, dovendosi evidenziare che:	
❖ Omissis ha agito da rivenditore sia per Omissis che per Omissis. Alla Omissis	
viene contestato di essersi interposto nel procedimento di vendita per rigon-	
 fiare i prezzi, sia per <i>Omissis</i> che per <i>Omissis</i> .	
❖ Omissis ha agito da rivenditore soltanto nei confronti di Omissis . A Omissis	
si contesta di avere contribuito a creare artificiosamente le condizioni del	

31	
"nuovo di fabbrica" per macchinari asseritamente prodotti da Omissis.	
Risulta quindi opportuno, ai fini dell'accertamento dei fatti, un separato esame	
delle singole operazioni di vendita.	
3. I fatti che concernono <i>Omissis</i> e il convenuto <i>Omissis</i>	
La <i>Omissis</i> , come si è detto, ha acquistato macchinari prodotti da <i>Omissis</i> srl e	
venduti da Omissis	
La vendita da <i>Omissis</i> a <i>Omissis</i> ha avuto luogo in virtù dell'offerta/contratto n.	<u> </u>
T0485-CC del 12.08.2014, a firma di Omissis che ha disconosciuto le firme ivi	<u> </u>
apposte e, lo si ribadisce, ha ammesso che per ragioni economiche si era prestato	
a fare da "testa di legno".	
Omissis, rappresentante del produttore Omissis, ha dichiarato che la "contratta-	
zione" ha avuto luogo simultaneamente con il <i>Omissis</i> (amministratore dell'acqui-	
rente Omissis) e un rappresentante della Omissis, che avrebbe condotto le tratta-	
tive nei primi tempi ma che poi "la linea è stata eseguita da personale fornito dalla	
Omissis''.	
La difesa ha cercato di giustificare questa obiettiva anomalia (di norma un riven-	
ditore non porta il proprio cliente – l'utente finale - dal proprio fornitore, per	
evitare di essere estromesso grazie al contatto diretto tra produttore e consuma-	
tore) affermando che trattavasi di prodotti di altissima ingegneria e richiedenti	
una necessaria "customizzazione", sicché era fisiologico che il personale della	
Omissis intervenisse per modificare i macchinari. Ma a maggior ragione, se tratta-	
vasi di macchinari che richiedevano modifiche da apportare su commissione del	
cliente, e se il cliente è stato presente sin dal primo incontro e tanto da estromet-	
tere, infine, la <i>Omissis</i> dai rapporti con <i>Omissis</i> , allora non si comprende per quale	
ragione la <i>Omissis</i> si sia rivolta a un rivenditore che facesse da intermediario, a	

	32	
fronte di un	bando che sanciva un sostanziale divieto di fatturazioni intermed	ie,
ammesso so	oltanto in presenza di giustificati motivi e sempre che non si face	sse
luogo a rigo	nfiamenti di prezzi.	
Giung	gendo poi all'esame dei prezzi, occorre valutare se vi è stato o me	no
un aumento	dovuto alle fatturazioni intermedie.	
A tale propo	osito è necessario mettere in correlazione l'offerta di fornitura T048	35-
CC formula	nta da <i>Omissis</i> per <i>Omissis</i> il 12 agosto 2014 e la cui firma è st	nta
disconosciu	ta dal <i>Omissis</i> (allegato 15 alla notizia di danno) con la conferma	di
vendita n. 0	16-I-M/2014 di <i>Omissis</i> srl a <i>Omissis</i> Srl datata 22/9/2014 (allega	uto
23 alla notiz	tia di danno).	
Ebbene, il 2	22 settembre 2014 <i>Omissis</i> ha venduto al prezzo totale di € 894.0	00
00 + iva i se	eguenti macchinari a Omissis:	
A. ROTO	RE 18 +24 BOBINE 630 mm	
<u>Compos</u>	sizione linea :	
n. 1	TESTA A PRESPIRALARE PER CORDE SETTORALI, 2 COPPIE RULLI, PER ROTORE 12 BOBINE	
n. 1	ROTORE 18 BOBINE DIA, 630 mm	
n. 1	BANCO DI RIUNIONE, CON TESTA A TESTA A PRESPIRALARE PER CORDE SEITORALI 2 COPPIE RULLI, PER ROTORE 18 BO- BINE	
n. 1	ROTORE 24 BOBINE DIA. 630 mm	
n. 1	BANCO DI RIUNIONE, CON TESTA A TESTA A PRESPIRALARE PER CORDE SETTORALI, 4 COPPIE RULLI, PER ROTORE 24 BO- BINE	
n. 1	GRUPPO DI TIRO 2 X 2000 mm, FORZA TIRO = 10 TON	
n. 1	AVVOLGITORE A PORTALE, AUTOTRACANNANTE DIA, 3000- 1600 mm CON GUIDACAVO	
n. 1	CARICAMENTO LATERALE PER ROTORI 18+24x630	
n. 1	QUADRO ELETTR. DI COMANDO	
N. 3	GRUPPO STRANDING BLOCK PER SEZ. TRAPEZOIDALI	

n. 1	COLLABORAZIONE ALLA MESSA IN SERVIZIO ED INSTALLAZIONE (A VS. CURA PRESSO VS. STAB.	
B. TREI	FOLATRICI DOPPIA TORSIONE DEA. 800 + 630 mm	
n. 1	TREFOLATRICE A DOPPIA TORSIONE DIA. 800 mm PER BOBINE	
N. 4	DIA, 800 mm MODELLO <i>OMISSIS</i> DTP M2. FLYER DI SVOLGIMENTO PER BOBINE DIA, 630 - 800 mm CON	
n. 1	FRENO AD ISTERESI MAGNETICA EQUALIZZATORI DI TENSIONATURA AD 1 RULLO PER TREFO-	
	LATRICI DOPPIA TORSIONE DIA. 800 mm	
n. 1	TREFOLATRICE A DOPPIA TORSIONE DIA. 800 mm PER BOBINE DIA. 800 mm MODELLO OMISSIS DTP 800 1 TD.	
n. 4	FLYER DI SVOLGIMENTO PER BOBINE DIA. 630 800 mm CON FRENO AD ISTERESI MAGNETICA	
n. 1	EQUALIZZATORI DI TENSIONATURA AD 1 RULLO PER TREFO- LATRICI DOPPIA TORSIONE DIA, 800 mm	
n. 1	TREFOLATRICE A DOPPIA TORSIONE DIA. 630 mm PER BOBINE DIA. 630 mm MODELLO OMISSIS DTP 630 / M2.	
Quindi il	tutto (rotore + bobine + trefolatrici) al prezzo di € 894.000 00 iva	
esclusa.		
Il 12 agost	to 2014 (quindi 41 giorni prima) Omissis (con offerta falsamente firmata	
dal Omiss	sis) aveva pattuito soltanto per il rotore e le bobine il prezzo di € 950.000 +	
IVA. Que	esto si evince dalla pagina 16 dell'offerta di fornitura T0485-CC formu-	
lata di O	missis a Omissis (allegato 15 alla notizia di danno) che soltanto per il	
rotore 18-	+24 bobine dal diametro di 630mm sub A. (linea avente la medesima	
composiz	ione di quella venduta da <i>Omissis</i>) e facendo esclusione per le trefolatrici	
doppia to:	rsione <i>sub B.</i> chiedeva un prezzo di € 950.000 + IVA.	
Si può sin	n d'ora anticipare, peraltro, che le trefolatrici doppia torsione di cui alla	
lettera B.	"compaiono" nel contratto A1214 del 3 dicembre 2014 tra Omissis e	
Omissis , e	esse soltanto al prezzo di € 510.000.	
Ma tornar	ndo alla Omissis, deve concludersi come sia evidente il rigonfiamento	
del prezzo	o, perché di fatto l'offerta della <i>Omissis</i> , pur avendo ad oggetto una parte	
soltanto d	li quelli forniti da Omissis alla Omissis medesima, presentava un prezzo	
 sproporzi	onatamente superiore. Peraltro, lo si ribadisce, il documento della	

Omissis reca una firma falsa, disconosciuta dal presunto firmatario, "testa di le-	
gno" della società. Altro elemento da mettere in risalto è il dato temporale: la	
differenza di prezzo non si è verificata a distanza di anni, ma i due documenti	
sono stati redatti a distanza di 41 giorni l'uno dall'altro. A tanto si aggiunga (come	
dato ulteriore) che degli € 894.000 pattuiti (iva esclusa), <i>Omissis</i> non ne ha pagati	
300.000 (IVA) alla <i>Omissis</i> , e che la <i>Omissis</i> ha smesso di pagare la <i>Omissis</i> proprio	
una volta che i macchinari erano stati installati.	
3.1. La difesa del <i>Omissis</i> e della <i>Omissis</i> , a discolpa, ha affermato che <i>Omissis</i> era	
un rivenditore autorizzato regolarmente operante con codice Ateco 46.69.99 e	
che non era onere della Omissis né del suo legale rappresentante indagare sulle	
vicende societarie di quello che era a tutti gli effetti un rivenditore autorizzato.	
Se questo, in linea di principio, può essere vero (ma desta quantomeno sospetto	
che la <i>Omissis</i> abbia smesso di pagare <i>Omissis</i> proprio una volta installato il mac-	
chinario) resta il dato oggettivo del rigonfiamento del prezzo, per come sopra	
riportato.	
Ancora, secondo la difesa il prezzo offerto da Omissis non è stato gonfiato, ma	
la Guardia di Finanza avrebbe messo in correlazione offerte quantitativamente e	
qualitativamente diverse, prendendo come parametro un'offerta formulata quat-	
tro anni prima dalla <i>Omissis</i> (produttrice poi fallita). Questo argomento non co-	
glie nel segno atteso che la documentazione in atti, per come sopra esaminata,	
consente di mettere in relazione due offerte concernenti assolutamente lo stesso	
macchinario e redatte a distanza di soli 41 giorni, le quali tuttavia presentano un	
inequivocabile rigonfiamento di prezzo. Né è calzante il riferimento al questio-	
nario della Guardia di Finanza al quale Omissis aveva risposto con PEC del	

35	
28.2.2020, citato in memoria. I documenti che provano il rigonfiamento del	
prezzo sono quelli summenzionati e forniscono una prova inequivocabile.	
Del tutto irrilevante poi è la difesa per cui il verbale di collaudo avrebbe appro-	
vato l'opera come nuova di fabbrica perché la violazione di questo requisito non	
è contestata alla Omissis, bensì soltanto alla Omissis.	
In conclusione, sussistono tutti gli estremi della condotta materiale contestata.	
3.2. Giungendo all'elemento soggettivo, la difesa sostiene che non v'è dolo e che	
la colpa grave, sostanzialmente, non sarebbe stata contestata.	
3.2.1. La difesa, in sostanza, afferma che il "rigonfiamento" del prezzo (sopra	
evidenziato) non sia frutto di un concorso doloso tra Omissis e Omissis, ma della	
intermediazione: il compratore (Omissis) nulla poteva sapere del prezzo di vendita	
dal produttore (Omissis) all'intermediario (Omissis) e del "rigonfiamento" del	
prezzo effetuato da quest'ultimo.	
Orbene, risultano indici significativi di una concertazione dolosa tra Omissis e	
Omissis, in specie:	
- l'assenza in atti di un preventivo di Omissis a Omissis relativo ai macchinari in	
questione (o una offerta vincolante, o una vendita condizionata), redatto prima	
della offerta di quest'ultima a <i>Omissis</i> ;	
- le dichiarazioni del <i>Omissis</i> , rappresentante del produttore <i>Omissis</i> , secondo il	
quale la "contrattazione" ha avuto luogo simultaneamente con il Omissis (ammi-	
nistratore dell'acquirente <i>Omissis</i>) e un rappresentante della <i>Omissis</i> (che avrebbe	
condotto le trattative nei primi tempi ma che poi "la linea è stata eseguita da	
personale fornito dalla <i>Omissis</i> ");	

- la circostanza che la <i>Omissis</i> (società, peraltro, con amministratore fittizio), dopo	
avere macroscopicamente rigonfiato il prezzo, ha cessato i pagamenti a Omissis	
proprio dopo l'installazione del macchinario.	
Peraltro, anche a prescindere da tali circostanze, la mancanza di un accordo frau-	
dolento tra il <i>Omissis</i> (e la <i>Omissis</i>) e la <i>Omissis</i> non esclude la sussistenza di una	
condotta dolosa, atteso che il convenuto (e quindi la società da lui rappresentata)	
non ignoravano di essersi rivolte ad un intermediario, che per definizione (non	
trattandosi di <i>onlus</i>) certamente lucrava sulla attività svolta, determinando un "ri-	
carico" sul prezzo e quindi sul rimborso richiesto a titolo di contributo, a danno	
della pubblica amministrazione; infatti, il Omissis è stato presente sin dal primo	
incontro e tanto da estromettere, infine, la Omissis dai rapporti con Omissis (cfr.	
le dichiarazioni del <i>Omissis</i>).	
3.2.2. Infine, anche a non voler considerare questo dato, permane la considera-	
zione che il Omissis (e per lui la Omissis) erano tenuti a essere a conoscenza delle	
clausole del bando tra le quali vigeva il divieto di fatture intermedie, salvo giusti-	
ficati motivi e sempre che non si facesse luogo a rigonfiamenti di prezzo; laddove	
non sono state addotte giustificate ragioni alla fatturazione intermedia (dell'uti-	
lizzo di un intermediario) al di fuori della generica circostanza che Omissis	
avrebbe presentato Omissis alla Omissis. Inoltre, anche a voler concedere come	
giustificato il ricorso al rivenditore intermedio, era preciso onere dell'acquirente	
Omissis (stante l'art. 11 del bando) verificare che lo stesso non avesse rigonfiato il	
prezzo, esigendo prova del prezzo di vendita dei macchinari da Omissis a Omissis,	
per confrontarli con quello praticato da <i>Omissis</i> a se medesimo. Non averlo fatto,	
e avere ciò nonostante chiesto i contributi per quelle medesime fatture,	

costituisce quanto meno una gravissima colpa intesa come macroscopica viola-	
zione della <i>lex specialis</i> di gara.	
Né può affermarsi che la Procura non abbia contestato profili di colpa grave, in	
quanto a pagina 26 dell'atto di citazione è riportato quanto segue: "questa Procura	
ritiene che non si possa non riconoscere quantomeno la sussistenza della colpa grave, intesa come	
macroscopica violazione delle norme e sprezzante trascuratezza dei propri doveri."	
Nemmeno, infine, può accogliersi l'eccezione difensiva di nullità della contesta-	
zione per genericità della medesima, per non avere la Procura indicato le singole	
norme che sarebbero violate. Infatti, premesso che la responsabilità amministra-	
tiva può essere esperita anche per fattispecie non tipizzate e non è assistita dalle	
garanzie della tassatività e della tipicità proprie del diritto penale e premesso che	
il codice di rito non impone una precisa indicazione delle norme violate ma solo	
una esposizione dei fatti e degli "elementi di diritto" posti a base della domanda	
(art. 86, lett. c, c.g.c.), dal complesso della citazione è evidente che ai convenuti	
si contesta una sovrafatturazione ovvero la richiesta di contribuzioni maggiori di	
quelle spettanti, in violazione delle regole di settore; in presenza di questa non	
equivoca indicazione, afferisce al potere-dovere del giudice accertare i fatti (dan-	
done la relativa qualificazione giuridica) e individuare le specifiche regole violate;	
nella fattispecie, la violazione delle regole del bando e degli atti di gara, laddove	
imponevano di non produrre rigonfiamenti nelle fatturazioni intermedie (e di	
portare a finanziamento soltanto macchinari nuovi di fabbrica, fermo restando	
che quest'ultima contestazione, lo si ribadisce, non è elevata nei confronti di	
Omissis né del Omissis, bensì soltanto delle due restanti convenute).	
3.2.3. Conseguentemente il <i>Omissis</i> e la <i>Omissis</i> debbono essere condannati all'in-	
tegrale restituzione del contributo percepito pari a € 1.293.293,16.	

4. I fatti che concernono *Omissis*

Venendo ai fatti che concerno Omissis, a questa vengono contestati:

- di aver gonfiato i prezzi tramite fatturazione intermedia; in specie, un macchi
 - nario prodotto da Omissis e venduto con l'intermediazione di Omissis;
- di aver dichiarato come "nuovo di fabbrica" un macchinario che non lo era; in specie, il macchinario dichiarato come prodotto da Omissis (ma secondo la

Procura già in possesso di Omissis e fittiziamente fatto fatturare a Omissis) e

venduto con l'intermediazione di Omissis.

4.1. Quanto alla prima operazione di vendita, si è detto che il 22 settembre

2014 Omissis ha venduto al prezzo totale di € 894.000 00 + iva a Omissis 1 RO-

TORE 18 +24 BOBINE dal diametro di 630 mm (poi rivendute a Omissis) non-

ché due TREFOLATRICI DOPPIA TORSIONE DEA. 800 + 630 mm, queste

ultime così composte:

n. 1	TREFOLATRICE A DOPPIA TORSIONE DIA. 800 mm PER BOBINE DIA, 800 mm MODELLO <i>OMISSIS</i> DTP M2.	
n. 4	FLYER DI SVOLGIMENTO PER BOBINE DIA, 630 - 800 mm CON FRENO AD ISTERESI MAGNETICA	
n. 1	EQUALIZZATORI DI TENSIONATURA AD 1 RULLO PER TREFO- LATRICI DOPPIA TORSIONE DIA. 800 mm	
n. 1	TREFOLATRICE A DOPPIA TORSIONE DIA. 800 mm PER BOBINE DIA. 800 mm MODELLO <i>OMISSIS</i> DTP 800 1 TD.	
n. 4	FLYER DI SVOLGIMENTO PER BOBINE DIA. 630 800 mm CON FRENO AD ISTERESI MAGNETICA	
n. 1	EQUALIZZATORI DI TENSIONATURA AD 1 RULLO PER TREFO- LATRICI DOPPIA TORSIONE DIA, 800 mm	
n. 1	TREFOLATRICE A DOPPIA TORSIONE DIA. 630 mm PER BOBINE DIA. 630 mm MODELLO OMISSIS DTP 630 / M2.	

Ebbene, nel contratto A1214 del 3 dicembre 2014 tra Omissis e Omissis (allegato

16 alla notizia di danno) si evince che le sole trefolatrici (due dal diametro di 800

mm e una dal diametro di 630 mm) venivano vendute a € 510.000,00 iva esclusa.

Q.ta	Descrizione	Prezzo (euro)
1	Linea di confezionatura e bobinatura per bobine da 630 — 1250 mm a 630 - 1250 mm	420.000,00

1	Linea di cordatura per la produzione di trefoli composta da due trefolatrici 800 doppia torsione e una	510.000,00	
1	Impianto di trattamento termico	460.000,00	
	TOTALE FORNITURA	1.390.000,00	
Il docu	mento contrattuale (anch'esso formalmente firm	nato da <i>Omissis</i> che ha	
discond	osciuto la firma, peraltro anche con una grafia	non del tutto identica a	
 quella c	della firma dell'offerta T0485-CC del 12 agosto 2	2014) precisa che i prezzi	
sono "l	Iva 22% esclusa".		
Sicché	è evidente la manifesta sproporzione dei prezzi p	praticati.	
Tre del	lle tante voci di cui alla conferma di vendita n. (016-I-M/2014 redatta da	
Omissis	per <i>Omissis</i> sono state rivendute, esse soltanto, p	per un ammontare pari al	
57% dε	ell'intera conferma di vendita n. 016-I-M/2014,	e a soli tre mesi e mezzo	
di dista	nza (<i>Omissis</i> ha venduto a <i>Omissis</i> il 22 settembr	e 2014, <i>Omissis</i> ha riven-	
 duto a	Omissis il 3 dicembre dello stesso anno).		
A	Anche in questo caso siamo di fronte a un docu	mento recante una firma	
discono	osciuta dal presunto firmatario, che era soltanto i	ana "testa di legno". Per-	
mane p	ooi la considerazione che <i>Omissis</i> ha smesso di pa	gare <i>Omissis</i> proprio una	
volta cl	he i macchinari erano stati installati.		
Ma l'ele	emento che più di ogni altro, nel caso della O	<i>missis</i> , prova il <i>dolo</i> è la	
circosta	anza (non spiegata dalla difesa) che il vettore cl	ne, stando ai documenti,	
dovreb	be avere trasportato i macchinari per conto della	a <i>Omissis</i> alla <i>Omissis</i> era	
la Omi	issis di Omissis, il cui titolare Omissis ha disconos	ciuto i documenti di tra-	
sporto,	ha negato di aver mai avuto come clienti né la	Omissis né la Omissis, e ha	
discond	osciuto anche il timbro apposto sui documenti	che non corrisponde a	
quello i	in uso da anni alla <i>Omissis</i> . Questo induce a co	oncludere con sufficiente	
certezz	a che la vendita di <i>Omissis</i> a <i>Omissis</i> in realtà nor	n ha mai avuto luogo, ma	

è stata creata artificiosamente. Se a questo si aggiunge che i rapporti con la <i>Omissis</i>	
erano sempre stati intrattenuti da Omissis (dunque per la Omissis), sorge quanto-	
meno il sospetto che <i>Omissis</i> abbia fatturato due volte lo stesso macchinario, una	
volta alla <i>Omissis</i> e una volta alla <i>Omissis</i> .	
Ma anche tralasciando i sospetti, e senza scendere nel campo della prova indizia-	
ria, permane il fatto che è stato dichiarato fraudolentemente un trasporto mai	
avvenuto tramite documentazione contraffatta e disconosciuta dal trasportatore,	
il che prova il dolo senza ombra di dubbio. Ed è appena il caso di rammentare	
chela Omissis era tenuta a conoscere le regole del bando e a verificare che nella	
fatturazione intermedia (peraltro anche in questo caso non giustificata) non si	
fossero praticati aumenti di prezzo. Pertanto, anche a voler mettere in discussione	
il dolo, sussiste un profilo di gravissima colpa intesa, anche in questo caso, come	
inosservanza di regole fissate dalla lex specialis della gara.	
Per quanto riguarda le altre difese delle convenute <i>Omissis</i> e <i>Omissis</i> (il ruolo della	
Omissis, l'estraneità alle vicende interne alla società con riferimento al suo fittizio	
amministratore Omissis) le medesime difese sono già state esaminate e disattese	
relativamente alla posizione degli altri due convenuti (<i>Omissis</i> e <i>Omissis</i>) e a quelle	
argomentazioni si rinvia.	
Per quanto riguarda la contestazione di un avvenuto ricarico da parte di	
Omissis, la Procura avrebbe errato – secondo le convenute – per avere i prezzi di	
cessione dei macchinari ricavati dal questionario della Guardia di Finanza al quale	
Omissis aveva risposto con PEC del 28.2.2020 comparando macchine diverse, os-	
sia tre macchine trefolatrici prodotte dalla <i>Omissis</i> con le linee di trefolatura for-	
nite dalla <i>Omissis</i> alla <i>Omissis</i> . Le linee avrebbero un prezzo significativamente	

71	
più alto delle 3 macchine, che rappresenterebbero soltanto la parte meccanica	
della linea stessa e non anche quella elettronica.	
In realtà si è visto come il rigonfiamento del prezzo, attenendosi agli atti di causa,	
è evidente laddove si comparino documenti inequivocabili. Non questionari della	
Guardia di finanza, bensì la conferma di vendita di Omissis a Omissis e le of-	
ferte/contratto di Omissis a Omissis, avuto riguardo alle singole componenti,	
come sopra evidenziate.	
Anche con riferimento a Omissis e Omissis la difesa eccepisce nullità della con-	
testazione per genericità della medesima, per non avere la Procura indicato le	
singole norme che sarebbero state violate.	
Premesso che, come si è detto, la prova del dolo è inequivocabile stante, tra gli	
altri, i documenti di trasporto contraffatti e disconosciuti dal trasportatore <i>Omis</i> -	
sis, valgano al riguardo le medesime considerazioni già svolte per gli altri due con-	
venuti. Ci si riferisce alla circostanza – lo si ribadisce – che dal complesso dell'atto	
di citazione è evidente che ai convenuti si contesta la violazione delle regole di	
gara, che imponevano, tra le altre cose, di non rigonfiare i prezzi in caso di fattu-	
razioni intermedie, sempre che la fatturazione intermedia fosse giustificata.	
4.2. Il dolo è parimenti inequivocabile nella seconda operazione di vendita,	
quella che ha interessato il macchinario dichiarato come prodotto da Omissis e	
venduto con l'intermediazione di Omissis.	
Gli elementi che la Procura adduce a carico delle convenute concernono una serie	
di documenti di trasporto.	
 Per il DDT n. 3 del 5/10/2015 sono state emesse due fatture, una (la n. 31)	
intestata a Omissis, l'altra (n. 39) intestata a Omissis. La difesa ha puntualizzato	
che si era trattato di un errore, che la fattura n. 31 era stata erroneamente intestata	
,	

42	
a <i>Omissis</i> e che era poi stata annullata e stornata. La fattura da riferire al DDT n.	
3 del 2015 è pertanto la n. 39.	
Ebbene, tralasciando per un momento la fattura n. 31, contenente secondo la	
difesa un refuso, si analizzino il DDT n. 3/2015 e la fattura n. 39.	
Il DDT n. 3 del 5/10/2015 aveva ad oggetto "componenti linea di cordatura completa	
di n. 7° cavalletti svolgitori e cantra di svolgimento", come mittente Omissis e come	
destinatario <i>Omissis</i> . Nel DDT sono indicate le sedi legali di mittente e destinarlo,	
non anche le località da e per la quale si effettuava il trasporto.	
La fattura n. 39 (l'unica valida, secondo la difesa), riporta la seguente dicitura:	
"trasporto effettuato per vs conto da Omissis (omissis) ad Omissis (omissis)". La	
difesa non ha contestato questa fattura, che ha anzi indicato come quella da te-	
nere in considerazione. Dunque il luogo da cui sono partiti i componenti su men-	
zionati è Omissis, in provincia di Omissis, ossia il luogo ove hanno sede gli stabi-	
limenti di <i>Omissis</i> e di <i>Omissis</i> Il trasporto è stato diretto ad <i>Omissis</i> , in provincia	
di Omissis, sede di Omissis.	
Sennonché, il DDT n. 46 del 22/10/2015 (dunque 17 giorni dopo) riferisce un	
trasporto ad <i>Omissis</i> (sede di <i>Omissis</i>) a <i>Omissis</i> (sede delle ditte convenute) di 2	
cordatrici monotorsione, un cantra di svolgimento e 7 cavalletti svolgitori. Ossia	
dei medesimi materiali prima trasportati da Omissis a Omissis.	
Sicché è evidente che i medesimi materiali sono partiti da <i>Omissis</i> (sede di <i>Omissis</i>	
e di <i>Omissis</i>), arrivati ad <i>Omissis</i> (presso la <i>Omissis</i>) e poi ripartiti verso <i>Omissis</i> ,	
avendo quale destinatario Omissis .	
E questo spiega probabilmente il refuso di cui alla fattura n. 31: i macchinari	
erano partiti da <i>Omissis</i> e il trasportatore ha inizialmente fatturato a <i>Omissis</i> , salvo	

poi (con presumibile compiacenza) annullare la fattura n. 31 ed emetterne una	
nuova, la n. 39, con intestatario non più Omissis ma Omissis.	
Tuttavia, quest'ultimo dato rappresenta una congettura, e non si intende porlo a	
base della decisione.	
Ciò che inequivocabilmente prova la fittizietà della vendita è la circostanza che	
proprio le fatture e i DDT non contestati dalla difesa riferiscono di un trasporto	
partito da <i>Omissis</i> per poi tornare proprio a <i>Omissis</i> , passando per <i>Omissis</i> .	
In questo, il dolo è inequivocabile.	
4.2.1. Giungendo all'esame delle difese, le convenute <i>Omissis</i> e <i>Omissis</i> hanno	
anch'esse insistito sulla circostanza che un verbale di collaudo aveva approvato	
l'opera attestando il requisito di "nuovo di fabbrica", e che in base alle norme	
comunitarie è considerato "nuovo di fabbrica" il macchinario già usato e modi-	
ficato tanto da renderlo idoneo a una nuova tecnologia. Tuttavia, il verbale prova	
poco, in quanto afferma apoditticamente la novità del macchinario, senza moti-	
vare al riguardo. Peraltro, atteso che – come dice la difesa – la "novità" non	
esclude che un bene usato sia stato soltanto modificato, questo non esclude il	
carattere fittizio dell'interposizione di <i>Omissis</i> .	
Detto in altri termini: le fatture e i DDT non contestati testimoniano un trasporto	
da Omissis per Omissis e poi di nuovo per Omissis. Se si volesse escludere il	
carattere fittizio dell'interposizione di Omissis, allora dovrebbe assumersi che	
Omissis avrebbe svolto il ruolo di modificare e innovare un macchinario già usato	
tanto da renderlo idoneo a una nuova tecnologia. Ma la difesa non ha nemmeno	
allegato una tale circostanza, né – soprattutto – l'ha provata.	
La difesa adduce poi la dichiarazione di uno storico dipendente di Omissis, Omis-	
sis (nato in Omissis il omissis), che ha affermato di non aver mai visto la cordatrice	

matricola 0012-1/15 con targa Omissis negli stabilimenti Omissis Ma anche questa	
dichiarazione prova poco. In primo luogo essa, trattandosi di mera dichiarazione	
scritta sottoscritta con firma non autenticata, non ha valore fidefacente, né è stato	
chiesto di ammettere Omissis a rendere testimonianza in giudizio. In secondo	
luogo, non è chiaro come un dipendente della Omissis potesse conoscere i mac-	
chinari della <i>Omissis</i> , finanche citandone il numero di matricola, soprattutto con-	
siderando che la stessa difesa ha affermato l'autonomia delle due imprese nono-	
stante la condivisione del capannone (affermazione, come si vedrà innanzi, con-	
divisa da questo Collegio, che ha disatteso l'opposta tesi della Procura – secondo	
la quale le due società, sebbene fossero in realtà fittiziamente separate, in realtà	
operavano congiuntamente, in quanto i cicli produttivi erano tra loro intercon-	
nessi e condividevano lo stesso capannone – volta alla condanna di tutti i conve-	
nuti per l'intero importo dei finanziamenti percepiti da entrambe, congiunta-	
mente).	
Anche la circostanza che nel libro cespiti 2015 della Omissis non si evinca la pre-	
senza del macchinario non è idonea a fugare le accuse. Come è noto il libro ce-	
spiti, detto anche registro dei beni ammortizzabili, non ha valore fidefacente ed	
è un obbligo dell'imprenditore previsto ai soli fini fiscali dall'art. 16 D.P.R.	
29/09/1973, n. 600, ossia ai fini della deducibilità dal reddito di impresa delle	
quote di ammortamento dei beni strumentali. Neanche la dichiarazione del com-	
mercialista della rispondenza del libro cespiti a quanto sussistente in azienda può	
dirimere il dubbio, atteso che il dott. <i>Omissis</i> effettua tale dichiarazione in seguito	
a un sopralluogo svolto il 9 marzo 2022 (dunque sette anni dopo i fatti di causa)	
e in base a un esame meramente documentale del libro cespiti dell'anno 2015.	

4.2. In conclusione, la domanda attorea è meritevole di accoglimento anche per	
quel concerne Omissis e la convenuta Omissis, le quali debbono pertanto essere	
condannate, in solido tra di esse, al risarcimento di € 2.343.729,18, in favore della	
Regione Calabria.	
5. Non può invece essere accolta la domanda attorea nella parte in cui	
chiede la condanna di tutti in convenuti per l'intero importo (€ 3.637.022,34) per	
non essere stata provata l'effettiva interconnessione dei cicli produttivi. Detto in	
altri termini, non è stato provato che le società Omissis e Omissis fossero in	
realtà soltanto fittiziamente separate. Sebbene sussistano significativi elementi di	
sospetto (quali per l'appunto la circostanza che insistono sullo stesso capannone	
e persino la circostanza che le domande di finanziamento rechino una pari data,	
quella del 16.03.2011, sintomo quanto meno di un agire congiunto), questi ele-	
menti non assurgono tuttavia al rango di indizi gravi precisi e concordanti al fine	
di poter affermare una responsabilità in solido delle due società.	
6. Pertanto, e in conclusione, <i>Omissis</i> e <i>Omissis</i> debbono essere condannati,	
in solido tra essi, al risarcimento in favore della Regione Calabria dell'importo di	
€ 1.293.293,16.	
Per altro verso <i>Omissis</i> e <i>Omissis</i> debbono essere condannate, in solido tra esse,	
al risarcimento in favore della Regione Calabria dell'importo di € 2.343.729,18.	
7. Tali importi dovranno, inoltre, essere incrementati della rivalutazione	
monetaria su base annua secondo indici ISTAT dalla data delle indebite eroga-	
zioni sino a quella della pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così	
rivalutata sono dovuti gli interessi legali da quest'ultima data sino all'integrale	
soddisfacimento del credito.	
8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da	
o. Le spese di giudizio seguono la soccombenza è sono liquidate come da	

46				
nota segretariale a margine ai sensi dell'art. 31, com	mi 1 e 5, c.g.c.			
PER QUESTI MOTIV	VI			
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per	la Regione Calabria, def	initi-		
vamente pronunciando, disattesa e respinta ogni div	versa istanza, domanda, e	ecce-		
zione e deduzione				
- condanna <i>Omissis</i> e <i>Omissis</i> , in solido tra essi, al	l risarcimento in favore	della		
Regione Calabria dell'importo di € 1.293.293,16, r	naggiorati della rivalutaz	ione		
monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interess	i legali nei sensi di cui in	mo-		
tivazione;				
- condanna <i>Omissis</i> e <i>Omissis</i> , in solido tra esse, a	l risarcimento in favore	della		
Regione Calabria dell'importo di € 2.343.729,18, n	naggiorati della rivalutaz	ione)
monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interess	i legali nei sensi di cui in			GINALI Copie p Copie p Copie p
tivazione;		EUROM	edetta SANC SEN	ESE Giu E ATTO predetto E DP FII predetto predetto predetto
- condanna le parti convenute al pagamento in solid	o delle spese processuali	♬	atto per atto per eLLERIA renza uTIVA se	Giudizio n. TTO DI CITA Etto atto per P FISSAZIO Etto atto per RDINANZA etto atto per etto atto per
- condanna le parti convenute al pagamento in solid sono liquidate come da nota segretariale a margine. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di compe Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio 2022.		CENT	yr uso notifica A SENTENZA	n. 23115 ITAZIONE DE LOS DOMENZA SIONE UDIENZA DE LOS DOMENZA N. 33/2022 DE LOS DOMENZA N. 13/2022 DE LOS DOMENZA DE LOS DOMENZA N. 13/2022
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di compe	etenza.	OSES\$/	fica	
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio	del 12 ottobre/9 nover	nbræ	?	
2022.		NQUE/	CIIIIssis	
L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE	33	TOTALE	
Ref. Sabrina Facciorusso	Pres. Luigi Cirillo			
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente	Ott.ssa <i>Firm</i>	12 8 .	FOGLIO 8 32 1 4 3 6
Depositato in segreteria il 28/12/2022		l Funzio Stefania <i>ato digi</i> i		
Il Funzionario		II Funzionario Dott.ssa Stefania Vasapollo <i>Firmato digitalmente</i>	<u></u>	
Dott.ssa Stefania Vasapollo		ollo	28,00 90,97 34,36 92,00 92,00 665,33	IMPORTO € 128,00 € 512,00 € 16,00 € 64,00 € 48,00 € 48,00 € 64,00
f.to digitalmente				
		- 1		